ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 NOVEMBRE 2012, CHE ISTITUISCE UNO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO (RIFUSIONE)

Art. 11-sexies

Rete europea dei gestori dell'infrastruttura

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale partecipa alla rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 7-septies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del richiedente di adire l'organismo di regolazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, anche in relazione alle questioni oggetto dell'attivita' di coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura.

Versione in vigore dal 23 dicembre 2018, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)
Estremi	Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
Capo	III — Gestore dell'infrastruttura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-112-2015/art-11-sexies-rete-europea-dei-gestori-dell-infrastruttura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it